

Direzione generale  
Direzione centrale risorse umane

Circolare n. 33

Roma, 31 ottobre 2024

Al Direttore generale vicario  
Ai Responsabili di tutte le Strutture Centrali e  
Territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali  
Magistrato della Corte dei conti delegato  
all'esercizio del controllo  
Organismo indipendente di Valutazione  
della performance  
Comitati consultivi provinciali

### **Oggetto**

Riconizzazione della normativa in materia di sanzioni e procedimenti disciplinari contenuta nel nuovo Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, allegato al verbale d'intesa Inail/Sumai e Cisl medici, sottoscritto il 10 ottobre 2024, che ha recepito l'Accordo collettivo nazionale sottoscritto il 7 febbraio 2024, entrato in vigore il 4 aprile 2024.

### **Quadro normativo**

- 〃 **Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016**, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)", in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018.
- 〃 **Codice civile 16 marzo 1942**.
- 〃 **Legge 7 agosto 1990, n. 241**: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
- 〃 **Legge 27 marzo 2001, n. 97**: "Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche".
- 〃 **Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche". Articoli da 53 a 56.
- 〃 **Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150**: "Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni".

- 〃 **Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33:** "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
- 〃 **Decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116:** "Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare".
- 〃 **Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75:** "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".
- 〃 **Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:** "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
- 〃 **Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62:** "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
- 〃 **Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni del 7 febbraio 2024**, entrato in vigore il 4 aprile 2024, ratificato da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
- 〃 **Determinazione del Presidente Inail 21 gennaio 2015, n. 15:** "Regolamento recante il Codice di comportamento dell'Inail e disposizioni sul benessere organizzativo".
- 〃 **Determinazione del Consiglio di amministrazione Inail 3 ottobre 2024, n. 132:** "Medici specialisti ambulatoriali. Recepimento del Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, vigente per il Servizio sanitario nazionale, entrato in vigore il 4 aprile 2024".
- 〃 **Verbale di intesa Inail/Sumai e Cisl medici**, sottoscritto in data 10 ottobre 2024.

## Premessa

In data 7 febbraio 2024 è stato sottoscritto l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, vigente per il Servizio sanitario nazionale ed entrato in vigore il 4 aprile 2024, con la ratifica da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Detto Accordo - recepito dall'Istituto, con modifiche e integrazioni, con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 ottobre 2024, n. 132 - forma parte integrante del verbale d'intesa Inail/Sumai e Cisl medici, sottoscritto il 10 ottobre 2024, e prevede specifiche disposizioni in materia di responsabilità e di sanzioni disciplinari contenute nell'art. 7 e negli allegati 4 e 5.

Considerato quanto sopra, si è reso necessario effettuare, per gli specialisti ambulatoriali interni, una ricognizione della normativa dettata dal citato Accordo, integrandola con le disposizioni di legge, in particolare con il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni e con il Codice di comportamento approvato con determinazione del Presidente Inail 21 gennaio 2015, n. 15.

### **Destinatari**

Le sanzioni e il procedimento disciplinare previsti dal nuovo Accordo si applicano ai medici specialisti ambulatoriali interni che, in regime di “parasubordinazione”, erogano le prestazioni specialistiche in forma diretta sia a scopo diagnostico, curativo, preventivo e di riabilitazione sia a scopo medico legale, in modo coordinato e integrato con tutte le attività dell’Istituto.

### **Innovazioni**

Il nuovo Accordo ha introdotto un’innovazione di particolare rilevanza che riguarda i procedimenti disciplinari attinenti all’espletamento dell’attività professionale per i quali, all’art. 7, comma 2, è stato previsto che l’Ufficio disciplinare e contenzioso della Direzione centrale risorse umane si avvarrà della consulenza del Sovrintendente sanitario centrale o di un suo delegato, eventualmente anche di uno specialista ambulatoriale.

### **Competenze in merito alla gestione del procedimento disciplinare**

Per la gestione del procedimento disciplinare e per l’irrogazione della relativa sanzione la competenza è ascritta:

- a) al Dirigente dell’Ufficio disciplinare e contenzioso della Direzione centrale risorse umane per le violazioni punibili con le sanzioni dal rimprovero scritto alla sanzione disciplinare della sospensione dall’incarico e dal trattamento economico per una durata non inferiore a un mese e non superiore a sei mesi;
- b) al Direttore della Direzione centrale risorse umane per le violazioni punibili con la sanzione disciplinare della revoca dell’incarico.

Per le sole condotte punibili con la revoca dell’incarico e accertate in flagranza, il Responsabile di Struttura è competente a sospendere cautelarmente lo specialista ambulatoriale e, contestualmente, ad avviare il procedimento disciplinare mediante contestazione scritta degli addebiti e convocazione in audizione innanzi all’Ufficio disciplinare e contenzioso della Direzione centrale risorse umane, che è invece competente alla conclusione del procedimento, secondo la procedura prevista dall’articolo 8 della ricognizione normativa allegata alla presente circolare.

Ai fini dell’applicazione della presente normativa, per “Responsabile di Struttura” deve intendersi il Dirigente responsabile della struttura che ha conferito l’incarico allo specialista ambulatoriale.

### **Competenze in merito alla sospensione cautelare**

Il Responsabile di Struttura è competente a sospendere dall'incarico lo specialista ambulatoriale nei casi di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e d) del nuovo Accordo, e a sosignerlo cautelativamente e obbligatoriamente qualora sia destinatario di un provvedimento restrittivo della libertà personale emesso dall'Autorità giudiziaria, così come previsto dalla lettera c) del medesimo articolo 6, dandone contestuale comunicazione all'Ufficio disciplinare e contenzioso della Direzione centrale risorse umane. Il Direttore centrale risorse umane può sospendere cautelativamente lo specialista ambulatoriale dall'incarico, nel caso in cui sia sottoposto a procedimento disciplinare che abbia a oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'Autorità giudiziaria, così come previsto dall'art. 10, comma 2, della cognizione normativa allegata alla presente circolare.

### **Pubblicità e vigenza**

La presente circolare e l'allegata cognizione normativa sono portate a conoscenza dei medici specialisti ambulatoriali interni e del personale tramite la procedura "Pubblicazione atti" ai sensi della circolare Inail 24 dicembre 2008, n. 80 e pubblicate sul sito istituzionale dell'amministrazione, come previsto dall'articolo 55, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La nuova disciplina procedurale si applica a tutti i fatti disciplinari rilevanti accaduti successivamente alla sottoscrizione del verbale di intesa del 10 ottobre 2024.

Il Direttore generale  
f.to Marcello Fiori

### **Allegati: 1**